

WEBLAB – BANCHE DATI

ACCERTAMENTO

L'accertamento delle superfici adibite alla
produzione dalle imprese industriali



Scuola
iFEL

Giacomo Spatazza

10/12/2024

Indice

- I rifiuti delle attività industriali nel D.Lgs 116/2020.....2
- Esclusione delle superfici per produzione continuativa e prevalente di rifiuti speciali.....11
- Le superfici produttive di rifiuti speciali – la Corte di Cassazione.....28
- Riduzione proporzionale QV per le quantità di rifiuti urbani avviati al riciclo/recupero.....35
- Gli imballaggi.....53
- Aree e magazzini di materie prime e merci, funzionalmente ed esclusivamente collegati
all'esercizio di attività produttive.....56
- Le aree scoperte operative.....60
- La fuoriuscita dal servizio pubblico.....63

I rifiuti delle attività industriali nel D.Lgs 116/2020

➤ L'art. 183, comma 1, lett. b-ter) del TUA definisce i «rifiuti urbani»

Al punto 2), precisa che fanno parte della categoria dei rifiuti urbani «i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici **indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinques**».

Tra le attività riportate nell'allegato L-quinques non rientrano le «attività industriali».

Allegato L-quinques - Elenco attività che producono rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2

...

19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.

20. Attività artigianali di produzione beni specifici.

((20-bis. Attività di cura e manutenzione del paesaggio e del verde pubblico e privato.))

21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.

...

Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile. **Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe**

I rifiuti delle attività industriali nel D.Lgs 116/2020

- L'art. 184 del TUA comma 3, lett. c), definisce «**rifiuti speciali**» i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali **se diversi da quelli di cui al comma 2**;

Comma 2: Sono **rifiuti urbani** i rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter)

- L'art. 184, comma 6, lett. b-sexies) prevede che «*i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso e i rifiuti da costruzione e demolizione prodotti nell'ambito di attività di impresa*».

MITE: Circolare N. 37259 del 12/04/2021

- Le superfici dove avviene la lavorazione industriale sono escluse dall'applicazione dei prelievi sui rifiuti, compresi i magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti, sia con riferimento alla quota fissa che alla quota variabile;
- Continuano, invece, ad applicarsi i prelievi sui rifiuti, sia per la quota fissa che variabile, relativamente alle superfici produttive di rifiuti urbani, come ad esempio, mense, uffici o locali funzionalmente connessi alle stesse. Per la tassazione di dette superfici si tiene conto delle disposizioni del D. P. R. n. 158 del 1999, limitatamente alle attività simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti a quelle indicate nell'allegato L-quinquies alla Parte IV del D. Lgs. n. 152 del 2006;
- Considerazioni analoghe a quelle svolte con riferimento ai rifiuti derivanti dalle attività industriali si estendono anche alle attività artigianali indicate nel predetto art. 184, comma 3, lett. d), del TUA.

Dipartimento delle finanze: Telefisco 2021 de «Il Sole 24 ore»

- *Alla luce del quadro normativo delineato, si ritiene che possano considerarsi produttive di rifiuti speciali le superfici di lavorazione industriale, le quali, conseguentemente, sono escluse dall'applicazione della TARI.*
- *Allo stesso modo devono escludersi le superfici ove, a norma del comma 649 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013, si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali nonché i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di attività produttive di rifiuti speciali.*
- *Resta impregiudicata, invece, l'applicazione della TARI, sia per la quota fissa che per quella variabile, in riferimento alle superfici produttive di rifiuti urbani, come, ad esempio, mense, uffici, servizi, depositi o magazzini, non essendo funzionalmente collegati alle attività produttive di rifiuti speciali»*

IFEL – Nota del 25/05/2021

Le attività industriali possono produrre anche i rifiuti urbani indicati nell'allegato

L-quater ed è per tale motivo che, correttamente, l'art. 184, comma 3, lett. c), precisa che sono rifiuti speciali solo “i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali”, ma a condizione che detti rifiuti siano diversi da quelli elencati nell'allegato L-quater, e quindi non siano rifiuti urbani.

ESCLUSIONE SUPERFICI:

Per le attività industriali, al pari delle attività artigianali, commerciali e di servizio, saranno escluse dalla tassazione solo le zone della produzione ove si producono in via prevalente e continuativa rifiuti speciali diversi dai rifiuti urbani.

RIDUZIONE «FORFETTARIA»

In caso di produzione **non prevalente** di rifiuti speciali, è opportuno dare attuazione al comma 682, punto 5), della legge n. 147/2013 che prevede “l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, **nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici** ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta”.

Consiglio di Stato - sentenza 26 giugno 2023 n. 6266

➤ “E’ da ritenersi corretta (e, invero, in sé pacifica) la deduzione dell’appellante in ordine al fatto che le aree o locali destinate specificamente alla produzione e attività di lavorazione industriale siano generative di rifiuti speciali e, come tali, sottratte al prelievo Tari”. “Può dunque ritenersi pacifico (e, peraltro, incontestato) che le aree e locali destinate ad attività di lavorazione industriale sfuggono ex se al prelievo Tari, in quanto produttive di rifiuti speciali”.

➤ “Il che non toglie, come pure pacifico fra le parti, che le parti di aree o locali, pur riconducibili a sede di un’industria, che siano destinate ad attività diverse dalle «lavorazioni industriali» ex art. 184, comma 3, lett. c), cit. (quali, ad es., mense, uffici, spogliatoi, o locali a questi connessi), in quanto produttive di rifiuti urbani ben soggiacciono al prelievo Tari, integrando il presupposto di cui all’art. 1, comma 641, l. n. 147 del 2013 (e art. 238, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006), e non già quello dell’esclusione di cui al successivo comma n. 649, primo periodo **(rileva, a tal fine, l’art. 184, comma 3, lett. c), cit., ove definisce i rifiuti speciali quali rifiuti prodotti nell’ambito delle lavorazioni industriali** «se diversi da quelli di cui al comma 2», e cioè da quelli urbani”

Conclusioni sui rifiuti delle aree di lavorazione delle imprese industriali

Personalmente ritengo corretta l'interpretazione data da IFEL, in quanto tiene conto dell'effettiva natura e tipologia di rifiuti prodotti. D'altronde anche le disposizioni del D.Lgs. 116 /2020, seppur poco chiare o addirittura contraddittorie, danno rilievo alla tipologia di rifiuti concretamente prodotti:

- **in particolare** “nelle aree di lavorazione industriale” (art. 184, comma 3, lett c));
- **in generale**, ai fini della classificazione delle attività, dal momento che l'allegato L-quinques precisa che occorre verificare la natura dell'attività e la tipologia di rifiuti effettivamente prodotti.

Le interpretazioni del MITE, del Dip. Finanze (e anche del Consiglio di Stato) si basano sulla supposizione che le aree di produzione delle imprese industriali producano “sempre” in via prevalente rifiuti speciali, per cui occorre evitare la duplicazione dei costi a carico delle imprese. Ciò è vero nella maggior parte dei casi, ma non in tutti: ci sono imprese industriali che, anche nelle aree di lavorazione, producono in via prevalente rifiuti urbani (talvolta si tratta di grandi quantità) che conferiscono al Servizio Pubblico: l'esclusione automatica di tali aree significherebbe porre il costo di smaltimento di questi rifiuti urbani a carico della collettività.

In effetti, se la maggior parte dei rifiuti prodotti dalle aree di lavorazione è costituita da rifiuti speciali... l'impresa non dovrebbe conferire al servizio pubblico la maggior parte dei rifiuti prodotti nella aree di lavorazione

Comma 649, L. 147/2013

- 1) Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
- 2) Per i produttori di rifiuti (~~speciali assimilati agli~~) urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti «**urbani**» (~~speciali assimilati~~) che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati.
- 3) Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali (~~non assimilabili~~) e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende (~~il divieto di assimilazione~~) **«l'esclusione delle superfici»**.

Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali ~~non assimilati~~, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Comma 649: Esclusione delle superfici per produzione continuativa e prevalente di rifiuti speciali

Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, **a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.**

- ***Occorre dimostrare la produzione di rifiuti speciali in via continuativa e prevalente;***
- ***La dimostrazione è a carico del produttore di rifiuti speciali, che è tenuto a presentare i FORMULARI entro la data prevista dal Regolamento (solitamente entro il 31 gennaio dell'anno successivo).***

Comma 649: Esclusione delle superfici per produzione continuativa e prevalente di rifiuti speciali

Controlli da parte del COMUNE:

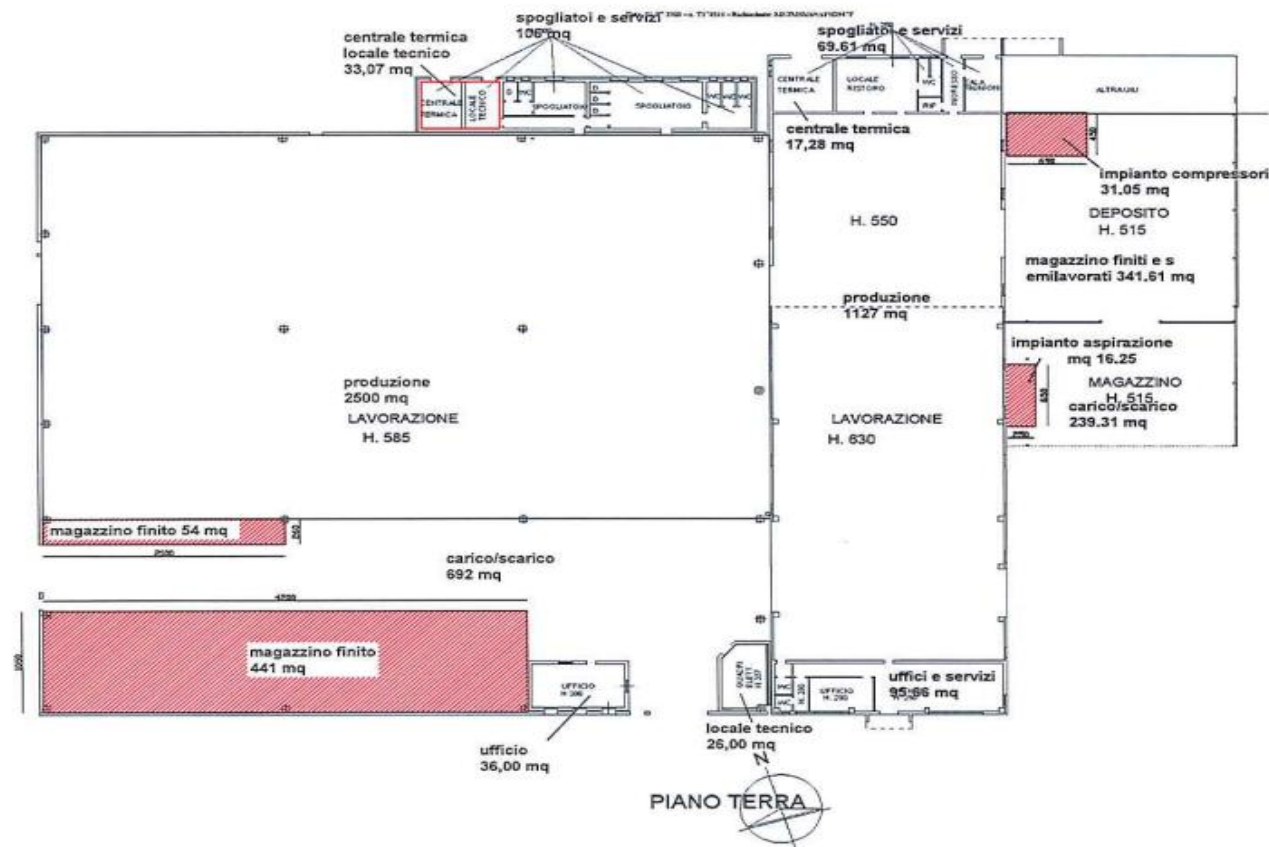
- La produzione si ritiene effettuata «**in via continuativa**» quando i rifiuti speciali vengono prodotti sistematicamente, in quanto strettamente correlati all'attività principale svolta dal produttore;
- Per verificare che la produzione di rifiuti speciali sia «**prevalente**», occorrerà raffrontare le quantità di rifiuti speciali **prodotti dalle aree di lavorazione** e smaltiti autonomamente, in conformità alla normativa vigente, con le quantità di rifiuti urbani (*che conferisce al servizio pubblico... o*) che potenzialmente produrrebbe l'attività, **in quella specifica area**, in base ai coefficienti *Kd*, previsti dal Regolamento per quella categoria di Utenza Non Domestica.
- Per effettuare i controlli è necessario **delimitare le aree** in cui vengono effettivamente prodotti i rifiuti speciali che il produttore ha dimostrato di smaltire autonomamente.

Comma 649: Esclusione delle superfici per produzione continuativa e prevalente di rifiuti speciali

Nella classificazione delle utenze ND, Comune può aver utilizzato:

- **Categoria unica:** il Consiglio di Stato ritiene legittima la previsione regolamentare che, nella “tabella categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti”, contiene la **Cat. n. 20, “Attività industriali con capannoni di produzione”** (o la Cat. 14 per Comuni < 5.000 abitanti).
“Siffatte previsioni vanno infatti interpretate nel senso non già di attrarre a tassazione aree e locali (che ex lege non lo sarebbero) destinate ad attività di “lavorazione industriale”, bensì semplicemente di elencare le varie tipologie di attività, ferma restando l’applicazione della regola generale (che l’art. 9, comma 2, di nuovo enuncia: “Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”) per cui solo le porzioni di locali e aree destinate alla produzione di rifiuti urbani sono assoggettate alla Tari” (Consiglio di stato – sentenza n. 6266/2023).
- **Il c.d. “Spezzatino”:** il Comune può anche operare una distinzione delle categorie, sulla base della destinazione d’uso delle diverse superfici appartenenti al compendio industriale (es. la produzione in categoria 20, gli uffici in la categoria 11, magazzini in la categoria 3 ecc...)

Planimetria allegata alla dichiarazione – consente il c.d. «spezzatino»



Visualizzazione Docfa – Sister-Servizi per Comuni/Enti

Servizi per la P.A.

Consultazioni e Certificazioni

Servizi per Comuni /Enti ^

Attività' Comma 336
(L.311/2004)

Accatastamenti e Variazioni
(L.80/2006)

Estrazione Dati Catastali

Fabbricati mai dichiarati
(D.L.78/2010)

Dati per la gestione dell'ICI

Gestione ANNC SU

Ti trovi in: [Home dei Servizi](#) / Accatastamenti e Variazioni

Convenzione: **PORTALE DEL COMUNE DI** (FORNITURA T

Accatastamenti e Variazioni

Comune di

 [Elenco Forniture L.80/2006](#)

 [Elenco Forniture integrazione a L.80/2006](#)

 [Consultazione documenti docfa](#)

 [Download Specifiche Tecniche](#)

Visualizzazione Docfa – Sister-Servizi per Comuni/Enti

Servizi per Comuni /Enti ^

Attività' Comma 336
(L.311/2004)

Accatastamenti e Variazioni
(L.80/2006)

Estrazione Dati Catastali

Fabbricati mai dichiarati
(D.L.78/2010)

Dati per la gestione dell'ICI

Gestione ANNCSU

Atti Telematici Pregeo

Dichiarazioni di Ruralita'

TARES

Consistenza Banca Dati

Consultazione documenti Docfa:

Comune di XXXXXXXXXX

Protocollo

Anno:

Provincia: RE

Numero:

LO TROVIAMO IN VISURA

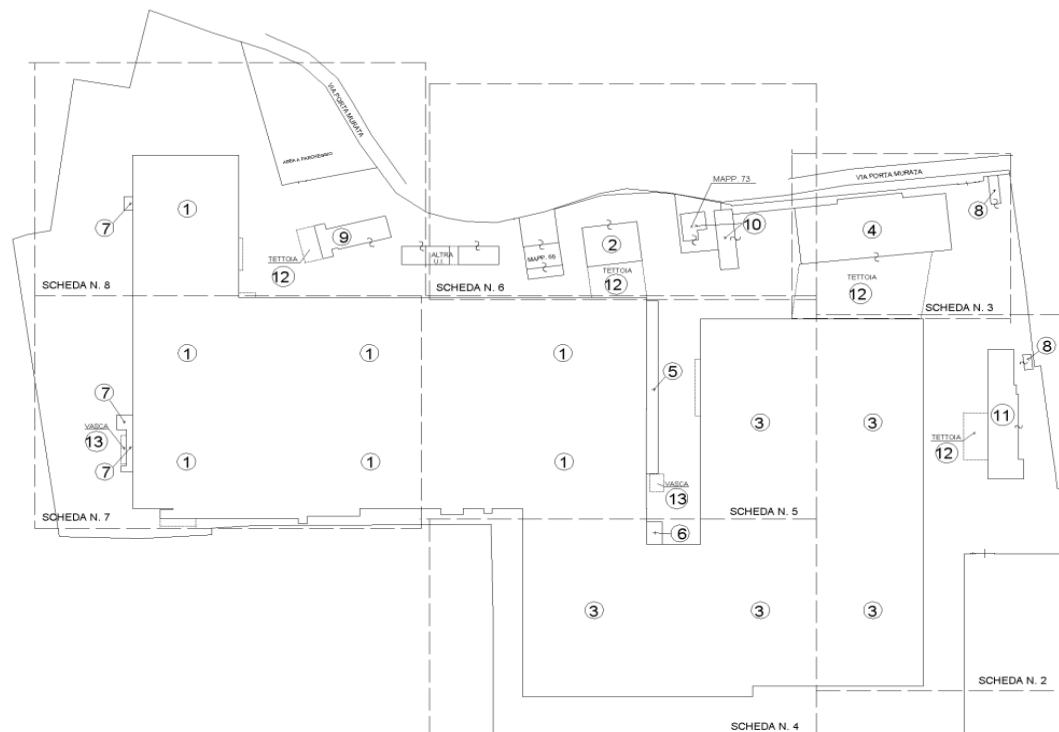
VARIAZIONE del .././2023 Pratica n.
RE010961 in atti dal .././2023
DEMOLIZIONE PARZIALE-DIVERSA
DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI INTERNI
(n./2023)

Indietro

Visualizza

Visualizzazione Docfa – Sister-Servizi per Comuni/Enti

PLANIMETRIA SCALA 1:2000
SCHEDA N. 1



Zona 1: Mancata distinzione tra lavorazione e magazzino

LEGENDA

- 1 LAVORAZIONE E MAGAZZINO
- 2 MAGAZZINO E LOCALI DI SERVIZIO
- 3 MAGAZZINO
- 4 MAGAZZINO
- 5 TETTOIA CHIUSA - LOCALI TECNICI
- 6 SERVIZI OPERAI E CENTRALE T.
- 7 LOCALI TECNICI
- 8 TRASFORMAZIONE ENERGIA E. E LOC. TECNICI
- 9 PALAZZINA UFFICI
- 10 PALAZZINA UFFICI E SERVIZI
- 11 PALAZZINA UFFICI
- 12 TETTOIE E PORTICI
- 13 VASCHE IN C.A.

Comma 649: Esclusione della parte di superficie per produzione continuativa e prevalente di rifiuti speciali

**Vediamo un esempio
controllo dei formulari di “rifiuti speciali”...**

Controllo sui formulari di rifiuti speciali avviati allo smaltimento a spese del produttore - VIA MARCO POLO, 9

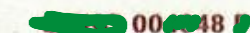
Tipo Cespite	Classe	Uso	Comp. Fam.	Ubicazione	Quantità	ID Catasto Sez-Fog-Num-Sub-Cat.	Contenit	Data Occupazione
1-TARI ▼	-----TUTTE----- ▼	-----TUTTI----- ▼						
1-TARI	2-NON DOMESTICHE	3-Autorimesse e mag	0	via enrico mattei n. 4	200,00	- 21 - 830 - -		01/01/2014
1-TARI	2-NON DOMESTICHE	11-Uffici, agenzie, stu	0	via enrico mattei n. 4	36,00	- 21 - 830 - -		01/01/2014
1-TARI	2-NON DOMESTICHE	21-Att artig. di prod. b	0	via enrico mattei n. 4	609,20	- 21 - 830 - -		01/01/2014
1-TARI	2-NON DOMESTICHE	11-Uffici, agenzie, stu	0	via marco polo n. 9	228,80	- 29 - 328 - 2 -		01/01/2014
1-TARI	2-NON DOMESTICHE	3-Autorimesse e mag	0	via marco polo n. 9	112,00	- 29 - 328 - 2 -		01/01/2014
1-TARI	2-NON DOMESTICHE	21-Att artig. di prod. b	0	via marco polo n. 9	1 350,00	- 29 - 328 - 2 -		01/01/2014

FORMULARIO RIFIUTI

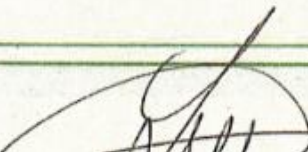
Num. Registro	Data Emissione	Num. Formulário
	25/07/23	KK 00 23
1 PRODUTTORE o DETENTORE		Codice Fiscale
Denominazione o Ragione Sociale		00 51 03
[REDACTED] SRL		Codice Autorizzazione
VIA MARCO POLO, [REDACTED]		Del
2 DESTINATARIO		Codice Fiscale
Denominazione o Ragione Sociale		00 30 00 5
[REDACTED] SPA		Codice Autorizzazione
VIA [REDACTED]		Del
		297
		22/01/19

PRIMA SEZIONE

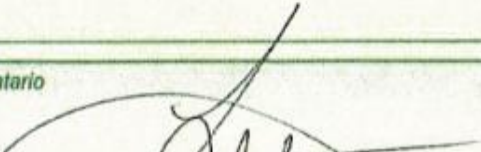
TERZA SEZIONE	4 CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO		Denominazione / Descrizione del Rifiuto	
	Codice del Rifiuto		LIMATURA E TRUCIOLI DI MATERIALI FERROSI	
	12.01.01		Stato Fisico	Caratteristiche di Pericolo
			002 - SOLIDO NON POLVERULENTO	
TERZA SEZIONE	5 DESTINAZIONE DEL RIFIUTO			Caratt. Chimico-Fisiche
	☒ Recupero ☐ Smaltimento R13			
TERZA SEZIONE	6 QUANTITÀ		7 PERCORSO	8 ADR
	☒ Kg <u>8000</u> P. Lordo _____ ☐ Litri _____ Tara _____ ☒ Peso da Verificarsi a Destino		Se diverso dal più breve	Trasporto Sottoposto a Normativa ADR/RID ☐ SI ☒ NO

QUINTA SEZIONE	11 RISERVATO AL DESTINATARIO		Si dichiara che il carico è stato	
	☒ Accettato per intero ☐ Accettato per la seguente quantità		☒ Kg <u>16020</u> ☐ Litri _____	
	☐ Respinto per le seguenti motivazioni: _____			
QUINTA SEZIONE	Data		Firma del Destinatario	
	<u>02/08/23</u> Ora <u>1125</u>			
				
				

QUINTA SEZIONE	11	RISERVATO AL DESTINATARIO	Si dichiara che il carico è stato			
	☒	Accettato per intero	☐	Accettato per la seguente quantità		☒ Kg <u>3670</u> ☐ Litri
	☐ Respinto per le seguenti motivazioni: _____					

Data		Firma del Destinatario				
		<u>22/09/23</u>				

QUINTA SEZIONE	11	RISERVATO AL DESTINATARIO	Si dichiara che il carico è stato			
	☒	Accettato per intero	☐	Accettato per la seguente quantità		☒ Kg <u>9930</u> ☐ Litri
	☐ Respinto per le seguenti motivazioni: _____					

Data		Firma del Destinatario				
		<u>09/11/23</u>				

TERZA SEZIONE	4 CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO			
	Denominazione / Descrizione del rifiuto <i>Formule e soluzioni fu macchinari non contenenti alogeni</i>			
	CODICE del RIFIUTO(*) <i>20109*</i>	STATO FISICO ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☒ 4	CARATTERISTICHE DI PERICOLO <i>HP 4 - HP 5</i>	N. COLLI/CONTENITORI <i>01 unit</i>
5 DESTINAZIONE DEL RIFIUTO			CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE	
☐ Recupero ☒ Smaltimento <i>D09</i>				
6 QUANTITÀ		7 PERCORSO		8 TRASPORTO SOTTOPOSTO A NORMATIVA ADR / RID
☐ Kg. <i>7.000</i> ☒ Litri		Se diverso dal più breve _____		☒ SI ☐ NO
P. lordo _____ Tara _____		☒ Peso da verificarsi a destino		

11 RISERVATO AL DESTINATARIO
Si dichiara che il carico è stato: ☒ Accettato per intero ☐ Accettato per la seguente quantità: ☒ Kg. <i>3500</i> ☐ Litri
☐ Respinto per le seguenti motivazioni: _____
Data <i>31/08/2020</i> <i>21/08/2020</i>
Firma <i>[Firma]</i>

Calcolo dei quantitativi di rifiuti speciali avviati allo smaltimento a spese del produttore – VIA MARCO POLO, 9

Codice CER 12.01.01: *limatura e trucioli di metalli ferrosi*

Formulario n. 1 = 16.020 Kg

Formulario n. 2 = 3.470 Kg

Formulario n. 3 = 9.930 Kg

Totale CER 12.01.01 = 29.420 Kg

Codice CER 12.01.09 *: *emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni*

Formulario n. 1 = 3.500 Kg

TOTALE RIFIUTI SPECIALI Via Marco Polo, 9 = 32.920,00 Kg

Calcolo delle quantità di rifiuti teorici ai fini della verifica del requisito della «prevalenza»

Attività = **Cat. 21 «Attività artigianali di produzione beni specifici»**

Kd = coefficiente di produzione kg/m² anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche = 8,23 Kg/ m²

Aree di produzione Via Marco Polo, 9 = 1.350 m²

Quantità rifiuti urbani teorici Via Marco Polo, 9 = 1.350 m² x 8,23 Kg/ m² = **11.110,50 Kg**

RS smaltiti autonomamente ⇔ **32.920,00 KG** > **11.110,50** ⇔ KG di RS urbani teorici

I rifiuti speciali vengono prodotti in via continuativa e prevalente.

La superficie di produzione, pari a 1.350 m², è da escludere dalla Tari.

La riduzione «forfettaria» per contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali

Comma 682, L. 147/2013: Con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs n. 446/1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta

Tipologia di attività	%le di abbattimento
ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici e laboratori di analisi:	35%
strutture sanitarie e veterinarie pubbliche e private, per quanto riguarda: sale operatorie; stanze di medicazione; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive:	35%
lavanderie a secco e tintorie non industriali:	25%
officine meccaniche per riparazione auto, moto e macchine agricole e gommisti ed elettrauto:	40%
caseifici e cantine vinicole:	45%
macellerie e pescherie:	25%
autocarrozzerie, falegnamerie, verniciatori in genere, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie:	45%
officine di carpenteria metallica, tornerie, officine metalmeccaniche	45%
tipografie, stamperie, laboratori per incisioni e vetrerie:	25%
laboratori fotografici o eliografici	25%
produzione allestimenti pubblicitari, insegne luminose:	25%
lavorazione materie plastiche e vetroresine:	25%

La riduzione «forfettaria» per contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali

- Ovviamente la riduzione percentuale non potrà mai eccedere il 50% (altrimenti ci sarebbe prevalenza = esclusione delle superfici);
- Previsione regolamentare: *«Per le attività con condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle indicate nel comma *, il Funzionario Responsabile del tributo può accordare la riduzione nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali».*
- Si consiglia di «caldeggiare» questo tipo di applicazione tariffaria nel caso di imprese che producono grosse quantità di rifiuti, sia urbani sia speciali.

Le superfici produttive di rifiuti speciali – la Corte di Cassazione

Negli ultimi anni la Corte di Cassazione ha consolidato il proprio orientamento sull'assoggettabilità alla **quota fissa di tutte le superfici, ivi incluse quelle di produzione di rifiuti speciali**, con numerose pronunce:

➤ **Cass. n. 13455 del 15/05/2024:** puntualizza che la tassa è doppiamente strutturata: a) *in una parte variabile, non dovuta allorquando il contribuente provi di produrre esclusivamente rifiuti speciali non assimilabili o comunque non assimilati e smaltiti autonomamente a mezzo di ditte esterne autorizzate;* b) *in una parte fissa, sempre dovuta invece dovuta per intero, sulla base del mero presupposto del possesso o detenzione di superfici nel territorio comunale astrattamente idonee alla produzione di rifiuti, in quanto astrattamente idonee ad ospitare attività antropiche inquinanti e, dunque, a costituire un carico per il gestore del servizio, essendo essa destinata a finanziare i costi essenziali e generali di investimento e servizio nell'interesse dell'intera collettività e dunque indipendentemente dalla qualità e quantità dei rifiuti prodotti, così come dall'oggettiva volontaria fruizione del servizio comunale, purché effettivamente apprestato e messo a disposizione della collettività (v. Cass., Sez. T., 14 marzo 2022, nn. 8205 e 8222, che richiama Cass. 15 marzo 2021, n. 7187; Cass. 23 maggio 2019, n. 14038 e Cass., Sez. T., 27 febbraio 2020, n. 5360)»*

*«.. ed i soggetti tenuti al pagamento dei relativi prelievi (salve tassative ipotesi di esclusione o di agevolazione) non possono sottrarsi a tale obbligo adducendo di non volersi avvalere dei suddetti servizi, in quanto la legge non dà alcun sostanziale rilievo, genetico o funzionale, alla volontà delle parti nel rapporto tra gestore ed utente del servizio, avendo il tributo la funzione di coprire anche le pubbliche spese afferenti a un servizio indivisibile. Reso a favore della collettività e, quindi, **non riconducibile a un rapporto sinallagmatico con il singolo utente**».*

Le superfici produttive di rifiuti speciali – la Corte di Cassazione

- **Cass. n. 23228 del 23/08/2024:** «Simili conclusioni appaiono perfettamente in linea proprio con richiamata struttura autoritativa della TARI che emerge sotto svariati e concorrenti profili, in particolare:
- a) i servizi concernenti lo smaltimento dei rifiuti devono essere obbligatoriamente istituiti dai Comuni, che li gestiscono, in regime, appunto, di privativa, sulla base di una disciplina regolamentare da essi stessi unilateralmente fissata; b) i soggetti tenuti al pagamento dei relativi prelievi (salve tassative ipotesi di esclusione o di agevolazione) non possono sottrarsi a tale obbligo adducendo di non volersi avvalere dei suddetti servizi; c) la legge non dà alcun sostanziale rilievo, genetico o funzionale, alla volontà delle parti nel rapporto tra gestore ed utente del servizio, **escludendosi ogni un rapporto di sinallagmaticità tra pagamento e servizio di smaltimento dei rifiuti**».
- «..Non può, del resto, non considerarsi che la comprovata produzione di rifiuti speciali in una porzione, per quanto estesa, dell'insediamento produttivo "in misura continuativa e prevalente" di rifiuti speciali **non esclude, né logicamente, né di fatto, la produzione nella medesima area 'anche' di rifiuti urbani ordinari** (seppure in percentuale ridotta), rifiuti il cui smaltimento implica comunque dei costi per il servizio inteso nel suo complesso mentre diversamente opinando e, quindi, ritenendo tali zone non soggette né a quota fissa né a quota variabile tali rifiuti (non speciali) **verrebbero smaltiti dal servizio comunale con costi generali che finirebbero per ricadere ingiustificatamente sugli altri utenti**».
- «..una simile lettura della normativa appare **pienamente compatibile con il principio comunitario "chi inquina paga"** (ribadito dall'art. 15 della direttiva comunitaria 2006/12/CE) atteso che il diritto comunitario, con tutta chiarezza, si limita a richiedere che la legislazione nazionale garantisca un **ragionevole collegamento tra la produzione di rifiuti e la copertura del costo per il loro smaltimento**, secondo un principio di proporzionalità, in modo che tale costo sia posto a carico, per una parte significativa, del produttore dei rifiuti.

Le superfici produttive di rifiuti speciali: l'accertamento della QF

La Corte di Cassazione ha assunto una posizione forte e irremovibile.

Pertanto:

- I Comuni sono legittimati a recuperare la QF sulle utenze non domestiche con superfici escluse da tassazione per produzione continua e prevalente di rifiuti speciali ? **Si'**
- I Comuni sarebbero (o meglio, sono) tenuti a recuperare la QF sulle utenze non domestiche con superfici escluse da tassazione per produzione continua e prevalente di rifiuti speciali ? **Si'**

N.B. Qualora il Comune intraprenda l'azione di recupero sulla QF, si suggerisce «perlomeno» di disapplicare le sanzioni in quanto sussistono, senza dubbio, le «*obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito applicativo della norma*» (art. 10, comma 3, L. 212/2000 e art. 6, comma 2, D.Lgs 472/1997).

- Ci sono dei rischi per i Comuni che intraprendono le azioni di recupero sulla QF delle utenze non domestiche con superfici escluse da tassazione per produzione continua e prevalente di rifiuti speciali ? **Si', sussistono rischi notevoli !**

La (già annunciata) norma di interpretazione autentica

Zero TARI per le imprese anche sul passato (Sole 24 Ore del 12/09/2024)

«..vertici del ministero dell'Economia, impegnati con il sottosegretario Federico Freni a rilanciare alla Camera il progetto di legge della Lega (prima firmataria Laura Cavandoli) che **esclude i magazzini delle imprese** (quali magazzini???) sia dalla quota fissa sia dalla quota variabile della Tari»

«..Oggi le superfici che producono rifiuti speciali, compresi i magazzini, sono esclusi dalla quota variabile della Tariffa, ma secondo molteplici sentenze della Cassazione devono pagare la quota fissa, quella che finanzia i costi generali dell'igiene urbana. L'esclusione dalla quota fissa, è arrivata a dire la Suprema Corte nella sentenza 23228/2024, sarebbe a rischio di incostituzionalità perché esonererebbe le aziende dal pagamento di un servizio di cui comunque fruiscono.

«.. La proposta, che potrebbe accelerare sotto forma di emendamento al decreto omnibus in discussione al Senato o al decreto anticipi atteso a ottobre con la manovra, sposa la lettura delle imprese e soprattutto, **trattandosi di norma di interpretazione autentica, punta a sanare anche il passato, al centro di numerosissime battaglie legali fra Comuni e aziende**».

La (probabile) norma di interpretazione autentica: i rischi

I possibili riflessi della norma di interpretazione per i Comuni che hanno proceduto al recupero della QF:

- Accertamenti pagati (acquiescenza);
- Accertamenti impugnati per i quali è in corso il contenzioso tributario;
- Approvazione delle Tariffe Tari: i Comuni che nel 2023 hanno accertato la QF, in sede di approvazione delle tariffe Tari 2024, hanno riscontrato - a parità di costi fissi - una diminuzione (consistente, se si tratta di Comuni ad alta vocazione industriale) della Tariffa Fissa, dovuta all'aumento delle superfici imponibili.

In caso di approvazione di una norma di interpretazione autentica che affermi l'esclusione della QF per le utenze non domestiche con produzione continua e prevalente di rifiuti speciali, il Comune riceverebbe una **«pioggia di istanze di rimborso» per importi ragguardevoli**. Ovviamente il Comune non potrà più ritornare sulle tariffe 2024...per cui deve reperire le risorse sul bilancio.

Il rischio è «ancora» maggiore per i Comuni che hanno proceduto ad effettuare il recupero nel 2022.

La (probabile) norma di interpretazione autentica: i rischi

Il Comune potrebbe inserire gli importi rimborsati nella componente a congruaggio nell'anno (a+2), cioè l'anno 2026 ?

Dubbi...

DELIBERAZIONE 3 AGOSTO 2021 363/2021/R/RIF APPROVAZIONE DEL METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MTR-2) PER IL SECONDO PERIODO REGOLATORIO 2022-2025

ART. 19

f) limitatamente alle annualità $a = \{2024, 2025\}$, il recupero dell'eventuale scostamento tra la componente $CO116, TF_{exp}$ quantificata nell'ambito della predisposizione tariffaria afferente all'anno (a-2) e gli oneri fissi effettivamente sostenuti e rendicontati dal gestore nella medesima annualità a fronte delle novità normative introdotte dal decreto legislativo 116/20 (in particolare, in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche e di possibilità per tale tipologia di utenza di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico); **aggiornamento biennale già fatto**

g) il recupero dello scostamento tra le entrate tariffarie fisse approvate per l'anno (a-2), qualora non coperto da ulteriori risorse disponibili, **e quanto fatturato**, per la parte fissa, con riferimento alla medesima annualità.

La (probabile) questione di legittimità costituzionale

Con le citate sentenze n. 13455 del 15/05/2024 e n. 23228 del 23/08/2024, la Corte di Cassazione ha «messo le mani avanti», puntualizzando che l'esclusione dalla quota fissa sarebbe a rischio di incostituzionalità perché esonererebbe le aziende dal pagamento di un servizio di cui comunque fruiscono.

«Diversamente opinando, la norma non potrebbe andare esente da concreti dubbi di illegittimità costituzionale per violazione degli art. 3 e 53 Cost., risultando del tutto irrazionale una disposizione che esentasse totalmente dal pagamento della TARI soggetti che, comunque, fruiscono del relativo servizio. E ciò tanto più se si considera che per legge (art. 1, co. 654, L. n. 147/2013) deve in ogni caso essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, e che, conseguentemente, la parte di quota fissa non gravante sui produttori anche di rifiuti speciali finirebbe per ricadere sulle altre utenze ed specialmente sulle utenze domestiche»

In caso di introduzione di una norma di interpretazione autentica **sarà sicuramente sollevata la questione di legittimità costituzionale.**

Comma 649: riduzione proporzionale QV per le quantità di rifiuti urbani avviati al riciclo/recupero

Comma 649, L. 147/2013: Per i produttori di rifiuti urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti «urbani» che il produttore dimostra di aver avviato **al riciclo**, direttamente o tramite soggetti autorizzati.

Art. 198, comma 2-bis, D.Lgs 152/2006: Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati **al recupero** mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani.

Art. 283, comma 10, D.Lgs 152/2006: Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), numero 2., che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati **al recupero** mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a due anni.

Comma 649: riduzione proporzionale QV per le quantità di rifiuti urbani avviati al riciclo/recupero

Art. 183, D.Lgs 152/2006

t) **"recupero"**: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

u) **"riciclaggio"**: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini.

Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

Nota IFEL 25/05/2021: «..nello schema di modifiche regolamentari proposto, si indicano due distinti articoli, distinguendo i due diversi concetti di “riciclo” e di “recupero” in base alle relative discipline previste dalla normativa vigente (art.1, co. 649 della legge 147/2013 e art.238 co.10 del d.lgs. 152/2006). Tale **possibilità è liberamente esercitabile dal Comune**, e trova il suo fondamento sia nel rispetto della ratio del comma 649, sia nel rispetto di quanto previsto dai novellati articoli 198, comma 2- bis e 238, comma 10, del d.lgs. n. 152 del 2006».

Comma 649: riduzione proporzionale QV per le quantità di rifiuti urbani avviati al riciclo/recupero

Il comma 649 prevede una riduzione “proporzionale”: pertanto se il produttore dimostra avviato al recupero grandi quantitativi di rifiuti urbani (tipicamente imballaggi), potrà arrivare all’azzeramento della QV della tariffa.

Invece, molti regolamenti comunali prevedono:

- un «tetto massimo» alla riduzione in termini percentuali;
- riduzioni a scaglioni, con una riduzione massima ben inferiore al 100%.

Tale previsioni sono state ripetutamente ritenute illegittime, dal Consiglio di Stato (sentenza n. 585/2018) e dalla Corte di Cassazione (ordinanze n. 14038 del 23 maggio 2019 e n. 5786/2023).

Tuttavia occorre evidenziare che:

- solitamente il rapporto tra rifiuti avviati al recupero e i rifiuti prodotti è calcolato con criteri presuntivi - ad es. utilizzando i Kd di cui al Dpr 158/1999 per calcolare la quantità «presunta» di rifiuti prodotti; così operando, spesso si sottostimano i rifiuti realmente prodotti;
- l’assenza di un «tetto massimo» alla riduzione porta ad escludere la QV per utenze che, pur avviando al recupero grandi quantità di rifiuti urbani, continuano a conferire una parte al servizio pubblico. Questi soggetti si troveranno a corrispondere la sola QF, esattamente come i soggetti che «fuoriescono dal servizio pubblico» i quali, però, NON possono conferire al servizio pubblico.

Comma 649: riduzione proporzionale QV per le quantità di rifiuti urbani avviati al riciclo/recupero

Per questi motivi si ritiene importante procedere alla distinzione delle categorie sulla base della destinazione d'uso delle diverse superfici appartenenti al compendio industriale **(c.d. «spezzatino»)**, che consente di delimitare l'ambito di applicazione della riduzione proporzionale per avvio al recupero alle superfici dove effettivamente vengono prodotte determinate tipologie di rifiuti.

...soprattutto se il Comune non ha a disposizione i quantitativi dei rifiuti conferiti dall'impresa al servizio pubblico...**e pertanto utilizza il metodo presuntivo basato sui Kd.**

Il caso classico è quello di un'impresa che trasmette al Comune i formulari attestanti l'avvio al recupero di grandi quantità di **«imballaggi» o rifiuti urbani da «imballaggi».**

- se il Comune ha distinto le superfici per destinazione d'uso, potrà delimitare l'applicazione della riduzione proporzionale della QV ai soli magazzini (inseriti in Cat. 3);
- se il Comune ha utilizzato la «categoria unica» (Cat. 20), rischierà di applicare la riduzione proporzionale all'intera superficie del compendio industriale finendo per concedere una riduzione importante sulla QV, nonostante l'impresa conferisca notevoli quantità di rifiuti al servizio pubblico.

Comma 649: riduzione proporzionale QV per le quantità di rifiuti urbani avviati al riciclo/recupero

**Vediamo un esempio
controllo dei formulari di
“rifiuti urbani” avviati al recupero...**

Controllo sui formulari di rifiuti urbani avviati al recupero

Via Galilei, 6

Tipo Cespite	Classe	Comp. Fam.	Uso	Ubicazione	Quantita	ID Catasto Sez-Fog-Num-Sub-Cat	Conte	Data Occupazio	Data Dichiarazic	Data Iscrizione F	Data Cessazione
1-TARI ▼	-----TUTTE----- ▼		-----TUTTI----- ▼								
1-TARI	2-NON DOMESTICH	0	20-Attività indus	viale g. galilei n. 26	398,00	- 15 - 429 - 1 -		01/06/2022	21/07/2023	01/06/2022	
1-TARI	2-NON DOMESTICH	0	6-Esposizioni, au	viale g. galilei n. 26	80,00	- 15 - 429 - 1 -		01/06/2022	21/07/2023	01/06/2022	
1-TARI	2-NON DOMESTICH	0	3-Autorimesse e	viale g. galilei n. 26	2 512,00	- 15 - 429 - 1 -		01/06/2022	21/07/2023	01/06/2022	
1-TARI	2-NON DOMESTICH	0	11-Uffici, agenzie	viale g. galilei n. 26	454,00	- 15 - 429 - 1 -		01/06/2022	21/07/2023	01/06/2022	

Formulari

S.p.A. Via Filippo Ciano, 23 - 00173 Roma - Sede Operativa in Roma, loc. S. Paolo
tel. 06/47800001 - fax 06/47800002 - e-mail: info@ifel.it - www.ifel.it

1 CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO			
Denominazione / Descrizione del rifiuto IMBALLAGGI IN LEGNO			
CODICE del RIFIUTO ⁽¹⁾ 150103		STATO FISICO 1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐	CARATTERISTICHE DI PERICOLO 1
		501100 M.F.	N. COLLI/CONTENITORE 07
2 DESTINAZIONE DEL RIFIUTO		CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE	
☐ Recupero ☐ Smaltimento R92		1	
3 QUANTITA'		4 PERCORSO	
☒ Kg 1500 ☐ Litri		Se diverso dal più breve	
P. lordo		5 TRASPORTO SOTTOPLA A NORMATIVE SOSTANZE	
Tara ☒ Peso da verificarsi a destino		☐ SI ☒ NO	
6 FIRMA		7 FIRMA DEL TRASPORTATORE	
FIRMA DEL PRODUTTORE/DETTENTORE		FIRMA DEL TRASPORTATORE	

Formulari

15. RISERVATO AL DESTINATARIO

Si dichiara che il carico è stato: ☒ Accettato per intero ☐ Accettato per la seguente quantità: ☒ Kg. 1200 ☐ Litri

☐ Respinto per le seguenti motivazioni:

16. RISERVATO AL DESTINATARIO

Si dichiara che il carico è stato: ☒ Accettato per intero ☐ Accettato per la seguente quantità: ☒ Kg. 900 ☐ Litri

☐ Respinto per le seguenti motivazioni:

17. RISERVATO AL DESTINATARIO

Si dichiara che il carico è stato: ☒ Accettato per intero ☐ Accettato per la seguente quantità: ☐ Kg. 900 ☐ Litri

☐ Respinto per le seguenti motivazioni:

18. RISERVATO AL DESTINATARIO

Si dichiara che il carico è stato: ☒ Accettato per intero ☐ Accettato per la seguente quantità: ☒ Kg. 800 ☐ Litri

☐ Respinto per le seguenti motivazioni:

19. RISERVATO AL DESTINATARIO

Si dichiara che il carico è stato: ☒ Accettato per intero ☐ Accettato per la seguente quantità: ☐ Kg. 1700 ☐ Litri

☐ Respinto per le seguenti motivazioni:

1 CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO			
Denominazione / Descrizione del rifiuto <u>147 RO + LACCI 4 + CTA - 5000</u>			
CODICE del RIFIUTO <u>1 250 406</u>		STATO FISICO ☒ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4	CARATTERISTICHE DI PERICOLO <u>MR 5000</u>
2 DESTINAZIONE DEL RIFIUTO		N. COLLI/CONTENITORI <u>5000</u>	
Recupero ☐ Smaltimento ☒ <u>R13</u>		CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE <u>14000000</u>	
3 QUANTITÀ		4 PERCORSO	
☒ Kg <u>2000</u> ☐ Litri P. lordo _____ Tara _____ ☒ Peso da verificarsi a destino		☒ Se diverso dal più breve ☐ _____	
5 FIRME		6 TRASPORTO SOTTOPOSTO A NORMATIVA 408/2013	
FIRMA DEL PRODUTTORE/DETTENTORE _____		FIRMA DEL TRASPORTATORE _____	
7 MODALITÀ E MEZZO DI TRASPORTO			
Cognome e Nome Conducente <u>R. SARI</u>		Targa automezzo <u>EH 9666 W</u>	Targa rimorchio _____
Data e Ora inizio trasporto <u>20/05/2013 10:30</u>		Data e Ora fine trasporto _____	
8 RISERVATO AL DESTINATARIO			
Si dichiara che il carico è stato: ☐ Accettato per intero ☒ Accettato per la seguente quantità: ☒ Kg <u>2780</u> ☐ Litri			

9 RISERVATO AL DESTINATARIO			
Si dichiara che il carico è stato: ☒ Accettato per intero ☐ Accettato per la seguente quantità: ☒ Kg <u>4530</u> ☐ Litri			
Per altre motivazioni: _____			

Allegato l-quater: rifiuti urbani D.Lgs 116/2020

((Allegato L-quater - Elenco dei rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2).

/	/ Plastica	/ 200139	/
/-----/	/-----/	/-----/	/
/ LEGNO	/ Imballaggi in legno	/ 150103	/
/	/-----/	/-----/	/
/	/ Legno, diverso da quello di	/ 200138	/
/	/ cui alla voce 200137*	/	/
/-----/	/-----/	/-----/	/
/	/-----/	/-----/	/
/ IMBALLAGGI COMPOSITI	/ Imballaggi materiali	/ 150105	/
/	/ compositi	/	/
/-----/	/-----/	/-----/	/
/ MULTIMATERIALE	/ Imballaggi in materiali	/ 150106	/
/	/ misti	/	/
/-----/	/-----/	/-----/	/
/ VETRO	/ Imballaggi in vetro	/ 150107	/
/	/-----/	/-----/	/
/	/ Vetro	/ 200102	/
/-----/	/-----/	/-----/	/

Calcolo dei quantitativi di rifiuti urbani avviati al riciclo/recupero

Codice EER 150103: *imballaggi in legno*

Formulario n. 1 = 1.000 Kg

Formulario n. 2 = 900 Kg

Formulario n. 3 = 900 Kg

Formulario n. 4 = 800 Kg

Formulario n. 5 = 1.700 Kg

Formulario n. 6 = 1.450 Kg

Formulario n. 7 = 1.100 Kg

Formulario n. ... = ... Kg

Totale EER 150103 = 27.200 Kg

Codice EER 150106: *imballaggi in materiali misti*

Formulario n. 1 = 2.780 Kg

Formulario n. 2 = 4.570 Kg

Formulario n.... = Kg

Totale EER 150106 = 13.350 Kg

Calcolo dei quantitativi di rifiuti di rifiuti urbani avviati al riciclo/recupero
Via Galilei, 26

Attività = **Cat. 3** «Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta»

Kd = coefficiente di produzione kg/m² anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche = 4,90 Kg/ m²

Magazzini di Via Galilei, 26 = 2.512 m²

Totale rifiuti urbani avviati al riciclo/recupero = (27.200+13.350) = 40.550 Kg

Quantità rifiuti urbani teorici Via Galilei, 26 = 2.512 m² x 4,90 Kg/ m² = 12.308 Kg

C'è prevalenza rispetto alla quantità teorica di rifiuti urbani per cui **la QV va a zero:**
SOLO SUL MAGAZZINO!

Controllo sui formulari di rifiuti urbani avviati al recupero Via Magellano, 4

Tipo Cespite	Classe	Comp. Fam.	Uso	Ubicazione	Quantità	ID Catasto Sez-Fog-Num-Sub-Cat	Conte	Data Occupazio	Data Dichiarazic	Data Iscrizione F	Data Cessazione
1-TARI ▼	-----TUTTE----- ▼		-----TUTTI----- ▼								
1-TARI	1-DOMESTICA	1	1-ABITAZIONE	viale magellano n. 4	101,00	- 36 - 51 - 5 -		01/07/2018	01/07/2018	01/07/2018	
1-TARI	2-NON DOMESTICH	0	20-Attività indus	viale magellano n. 4	2 217,00	- 36 - 51 - 6 -		01/07/2018	01/07/2018	01/07/2018	

Formulari

Scuola
IFEL

IFEL
SUPPORTO
RISCOSSIONE

Cod. Fiscale: _____

N. Aut/Albo: _____ del _____

(3) TRASPORTATORE DEL RIFIUTO

Via _____

C.F. e P. IVA 02408920359

N. Aut/Albo: _____ del 13/07/22 CAT. 1F e 4C

ANNOTAZIONI:

N. Aut/Albo: _____ del _____

(4) CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO:

Descrizione: _____

Codice Europeo: _____

Stato fisico: _____ ☐ 1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4

Caratteristiche di pericolo: _____

☐ N. Coll ☐ Contenitori ☐ _____

(5) RIFIUTO DESTINATO A:

☒ recupero ☐ smaltimento

Caratteristiche chimico/fisiche _____

(6) QUANTITA':

Allegato l-quater: rifiuti urbani D.Lgs 116/2020

((Allegato L-quater - Elenco dei rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2).

-----	-----	-----
IMBALLAGGI COMPOSITI	Imballaggi materiali	150105
	compositi	
-----	-----	-----
MULTIMATERIALE	Imballaggi in materiali	150106
	misti	
-----	-----	-----
VETRO	Imballaggi in vetro	150107
	-----	-----
	Vetro	200102
-----	-----	-----

Formulari

Data/ora inizio trasporto: 27.01.23 ora 18.35

(11) RISERVATO AL DESTINATARIO:

Si dichiara che il carico è stato:

☒ accettato per intero (Kg. o litri): 50 Kg

☐ accettato per la seguente quantità (Kg. o litri):

☐ respinto per le seguenti motivazioni:

☐ DE473AW	☐ FK
☐ DK681MT	☐ FM
☐ DW102RF	☐ GB
☐ EA196BX	☐ GB

Targa rimorchio:

☐ XA794DZ	☐ XA
☐ XA580DC	☐ AD

Data/ora inizio trasporto: 17.07.23 ora 14.00

(11) RISERVATO AL DESTINATARIO:

Si dichiara che il carico è stato:

☒ accettato per intero (Kg. o litri): 45 Kg

☐ accettato per la seguente quantità (Kg. o litri):

☐ respinto per le seguenti motivazioni:

☐ BZ210XT	☐ FK
☐ DE473AW	☐ FM
☐ DK681MT	☐ GB
☐ DW102RF	☐ GB
☐ EA196BX	☐ GB

Targa rimorchio:

☐ XA794DZ	☐ XA
☐ XA580DC	☐ AD

Calcolo dei quantitativi di rifiuti urbani avviati al riciclo/recupero

Codice EER 150106: imballaggi in materiali misti

Formulario n. 1 = 580 Kg

Formulario n. 2 = 450 Kg

Formulario n. 3 = 650 Kg

Formulario n.... = ... Kg

Totale EER 150106 = 9.760 Kg

TOTALE RIFIUTI URBANI AVVIATI AL RICICLO/RECUPERO = 9.760 Kg

Calcolo dei quantitativi di rifiuti di rifiuti urbani avviati al riciclo/recupero

Attività = **Cat. 20 «Attività industriali con capannoni di produzione»**

Kd = coefficiente di produzione kg/m² anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche = 7,93 Kg/ m²

Magazzini di Via Magellano, 4 = 2.217 m²

Totale rifiuti urbani avviati al riciclo/recupero = 9.760 Kg

Quantità rifiuti urbani teorici Via Magellano, 4 = 2.217 m² x 7,93 Kg/ m² = 17.581 Kg

$$9.760 : 17.581 = x : 100$$

$$x = 9.760 * 100 / 17.581 = \mathbf{55,51\% \text{ RIDUZIONE QV}}$$

$$1,21401 * 2.217 = 2.691,46 \text{ Euro}$$

$$\mathbf{QV = 2.691,46 - 55,51\% = 2.691,46 - 1.494,02 = 1.197,43 \text{ Euro}}$$

Gli imballaggi

Art. 218 Dlgs. 152/2006 (direttiva n. 94/62/CE e n. 12/2004).

- a) **imballaggio**: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
- b) **imballaggio per la vendita o imballaggio primario**: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
- c) **imballaggio multiplo o imballaggio secondario**: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
- d) **imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario**: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei;
- f) **rifiuto di imballaggio**: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui all'articolo 183, comma 1, lettera a), esclusi i residui della produzione

Gli imballaggi prima dell'entrata in vigore del D.Lgs n. 116/2020

Prima dell'entrata in vigore del D.Ls 116/2020, che abolito la facoltà di assimilazione da parte dei Comuni:

- imballaggi terziari: non potevano essere assimilati agli urbani, pena disapplicazione del relativo regolamento comunale da parte del giudice tributario;
- imballaggi secondari: potevano essere assimilati agli urbani, ove l'ente avesse istituito un sistema di raccolta differenziata;

La Cassazione , nella sentenza n. 13455 del 15/05/2024, ha ribadito che non vi è distinzione tra rifiuti da imballaggi e imballaggi ancora utilizzabili, in ordine ai quali ultimi non si pone in realtà il problema del conferimento e smaltimento se non a loro volta dismessi e, per ciò solo, assunti nella categoria legale dei rifiuti ex art. 183 cit. (Cass. 21130/21)

Imballaggi dopo il D.Lgs n. 116/2020

allegato
L-quater
D.Lgs.
152/2006

**RIFIUTI
URBANI**

CER 150101	Imballaggi di carta e cartone
CER 150102	Imballaggi di plastica
CER 150103	Imballaggi in legno
CER 150104	Imballaggi metallici
CER 150105	Imballaggi compositi
CER 150106	Imballaggi in materiali misti
CER 150107	Imballaggi di vetro
CER 150109	Imballaggi in materia tessile
CER 150110*	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze
CER 150111*	Imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti

**ESCLUSI SOLO I
PERICOLOSI**

Comma 649: aree e magazzini di materie prime e merci, funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di attività produttive

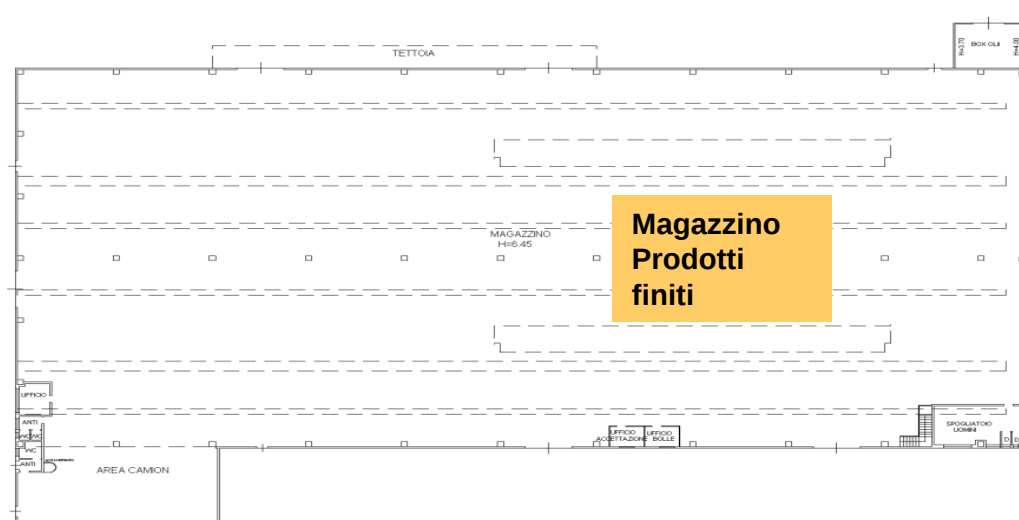
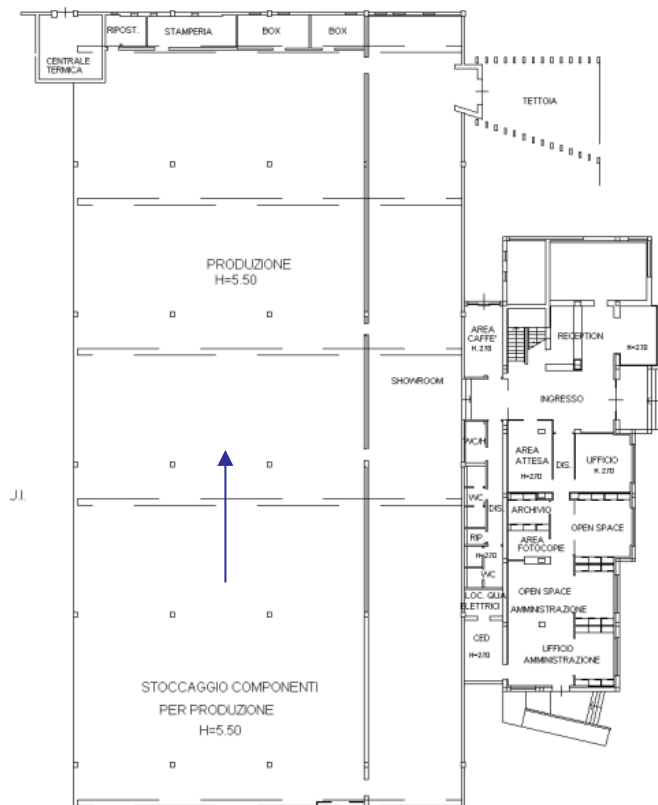
Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende «l'esclusione delle superfici».

Materie prime: Materiali forniti dallo sfruttamento delle risorse naturali e destinati a successive lavorazioni per la produzione di beni.

Merci: Ogni bene materiale, naturale o fabbricato dalla tecnica, destinato a soddisfare i bisogni umani e che è oggetto di commercio destinato allo scambio.

- Le aree o i magazzini devono essere funzionalmente ed esclusivamente collegati alle aree di produzione ➡ in cui si producono in via continuativa e prevalente rifiuti speciali.
- Le superfici escluse solo quelle destinate ad accogliere le materie prime e le merci che, immesse nel processo produttivo, concorrono alla produzione di rifiuti speciali.
- Non sono escluse le superfici in cui sono conservati i prodotti finiti, semilavorati (o anche materiali di scarto), in quanto la conservazione o la spedizione dei prodotti sono operazioni che non generano rifiuti speciali ma che possono generare, anche solo potenzialmente, rifiuti urbani.

Comma 649: aree e magazzini di materie prime e merci, funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di attività produttive



Comma 649: aree e magazzini di materie prime e merci, funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di attività produttive

Cass. 18689/2024: ..quanto ai “magazzini” questa Corte ha chiarito che «per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene altresì conto della parte dell'area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento dei magazzini destinati allo stoccaggio di semilavorati e/o prodotti finiti connessi a lavorazioni produttive di rifiuti assimilati, dei magazzini di attività commerciali, dei magazzini relativi alla logistica, dei magazzini di deposito di merci e/o mezzi di terzi» (così, Cass., Sez. T, 28 marzo 2023, nn. 8753 e 8754; Cass., Sez. T, 30 marzo 2023, n. 9032)

Cassazione, n. 8336/2021: «un'area che non sia destinata a lavorazioni artigianali e, dunque, alla produzione di rifiuti speciali, ma sia usata come magazzino dei rifiuti prodotti in altri locali dell'unico complesso aziendale, va compresa nel calcolo della superficie tassabile, atteso che i residui prodotti in un deposito o magazzino non possono essere considerati residui di un ciclo di lavorazione».

Comma 649: aree e magazzini di materie prime e merci, funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di attività produttive

Occorre prestare attenzione alle superfici dichiarate quali «aree e magazzini di materie prime e merci, funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di attività produttive».

Soprattutto quando:

- appaiono eccessive rispetto alle aree di produzione in relazione alla tipologia di attività svolta;
- le superfici dichiarate quali «magazzini di prodotti finiti» sono minime (o addirittura inferiori rispetto a quelle di materie prime e merci)
- le planimetrie risultanti dai Doc-fa siano datate.

In questi casi si suggerisce di richiedere un «sopralluogo» ai sensi del comma 693 della L. 147/2013:
«Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può ... disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni».

Le aree scoperte operative

Comma 641, L. 147/2013. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di **aree scoperte**, a qualsiasi uso adibiti, **suscettibili di produrre rifiuti urbani**. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinentziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

La Cassazione ha consolidato il principio per cui aree scoperte sono tassabili indipendentemente dalla loro destinazione, a condizione che siano suscettibili di produrre rifiuti urbani. Ai fini della detassazione, spetta al contribuente fornire la prova dell'impossibilità di produrre rifiuti urbani.

➤ ***Per le utenze industriali sicuramente rilevano i c.d. «magazzini a cielo aperto»***



Le aree scoperte operative



Le aree scoperte operative

➤ **Area scoperta adibita al deposito e al transito di container**

Cass. ordinanza n. 31218/2021

«l'impossibilità dei locali o delle aree di produrre rifiuti per loro natura o per il particolare uso, prevista dall'art. 62 del d.lgs. n. 507 del 1993, non può essere ritenuta in modo presunto dal giudice tributario, essendo onere del contribuente indicare nella denuncia originaria o di variazione le obiettive condizioni di inutilizzabilità, le quali devono essere "debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione»

➤ **Rampe, aree di manovra e aree di parcheggio**

Cassazione n.13182/2019

«Presupposto della Tarsu è l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, a fronte della quale rientra nell'onere del contribuente la dimostrazione di eventuali condizioni di esclusione o di esenzione dalla tassazione. Nel caso di specie le rampe e le aree di manovra sono soggette a frequentazione antropica al pari delle aree di parcheggio, per il che non può farsi derivare dalla sola diversa utilizzazione delle aree la mancata produzione di rifiuti».

La fuoriuscita dal servizio pubblico

- Il comma 10, art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006, introdotto dal d.lgs., n. 116 del 2020 e modificato dall'articolo 14 della legge 118/2021 prevede che «Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), numero 2., che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi **sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti (QV)**; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a due anni»;
- l'art. 30, comma 5, del dl n. 41 del 2020 dispone che “La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 deve essere **comunicata al comune, o al gestore del servizio** rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, **entro il 30 giugno di ciascun anno**, con effetto dal 1 ° gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio, con effetto dal 1 ° gennaio 2022”.

La fuoriuscita dal servizio pubblico

Inizialmente si era pensato che la **fuoriuscita dovesse riguardare «tutto»**: l'impresa che comunicava la fuoriuscita non avrebbe potuto conferire NULLA al servizio pubblico.

In ogni caso, la previsione di fuoriuscita mal si coordina con i commi 649 e 682, punto 5).

Quali imprese industriali possono avere convenienza ad uscire?

- Difficilmente imprese le cui superfici di produzione sono già escluse per prevalenza di produzione di rifiuti speciali...anche qualora abbiano grandi quantitativi di imballaggi, possono sempre avviarli al riciclo/recupero autonomamente e godere dell'esclusione della QV;
- Potrebbero aver interesse le **imprese che, pur producendo rifiuti speciali, non hanno la prevalenza** in quanto producono anche grandi quantità di rifiuti urbani... e sono tassate sull'intera superficie di produzione ovvero su una percentuale della stessa (in base al comma 682, p. 4: il c.d. «metodo forfettario»). **Ma se è stato adottato il metodo forfettario, in caso di fuoriuscita, l'impresa dovrebbe comunque pagare la quota fissa...perlomeno sulla percentuale a cui era assoggettata in base al metodo forfettario!**

Ad esempio: un'impresa metalmeccanica dovrebbe pagare la QF sul 65% della superficie.

La fuoriuscita dal servizio pubblico: rendicontazione

ARERA: DELIBERAZIONE 18 GENNAIO 2022 15/2022/R/RIF

Art. 3: Le utenze non domestiche che conferiscono **in tutto o in parte** i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico presentano entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai fini della esenzione ovvero della riduzione della componente tariffaria rapportata ai rifiuti conferiti al servizio pubblico, al gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente. È fatta salva la facoltà per l'Ente territorialmente competente di prevedere una frequenza maggiore di invio della documentazione.

Deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
- e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
- f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).

La fuoriuscita dal servizio pubblico: rendicontazione

Così la disciplina diventa addirittura «concorrente» con il comma 649:

Ad esempio: in caso di avvio al riciclo/recupero di imballaggi, quale disciplina applicare?

Il contribuente può utilizzarle alternativamente?

Che senso avrebbe la fuoriuscita parziale in questo caso?

Si tradurrebbe solo in maggior rigidità e maggiori adempimenti per i contribuenti rispetto alla possibilità offerta dal 649...

**Grazie per
l'attenzione**

Giacomo Spatazza

g.spatazza@bassareggiana.it



A cura di

Scuola iFEL

formazione@fondazioneifel.it

elearning.fondazioneifel.it

